



Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che rappresenta 96 Organismi di matrice forense, riunitasi nei giorni 16 e 17 maggio 2024 in Genova,

VISTO

il D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal D.M. 150/2023 per la conferma dell'iscrizione di un organismo di mediazione;

RITENUTO

- che il Ministero della Giustizia con le FAQ relative al DM 24/10/2023 n. 150, pubblicate in data 14.05.2024, ha fornito risposte interpretative non collocabili nella gerarchia delle fonti e non supportate normativamente che appaiono non condivisibili e risultano particolarmente gravose per gli organismi istituiti dai COA e per quelli loro esterni (a titolo esemplificativo le fondazioni);

- che l'applicazione delle suddette FAQ, anche in considerazione della tardività con cui sono state pubblicate, comporterebbe un irreparabile pregiudizio, anche economico, per gli organismi forensi che sono chiamati a dare esecuzione alla normativa in esame;

- che, con riferimento alla richiesta di iscrizione del responsabile dell'organismo dopo il 15.11.2023, è fuori luogo pretendere che lo stesso debba avere acquisito la formazione ai sensi dell'art. 23 del D.M. 150/2023 (80 ore), in quanto ciò comporterebbe il rischio di dover nominare responsabile un neo-mediatore piuttosto che conferire detto incarico ad un mediatore esperto che abbia conseguito tale titolo in virtù del D.M. 180/2010;

- che, inoltre la previsione per cui il responsabile dell'organismo istituito dal COA non possa ricoprire una carica elettiva all'interno del COA medesimo, appare inconferente rispetto alla volontà di garantire l'autonomia funzionale degli OdM e comunque ultronea rispetto a qualsiasi previsione normativa/regolamentare;

- che l'interpretazione data dal Ministero di cui sopra si pone in contrasto anche con quanto indicato nella medesima FAQ ove, al fine dell'autonomia funzionale, è detto, in modo condivisibile, che la stessa *"può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile vanta autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione"*, dando per scontato che possano coesistere titolarità della carica elettiva all'interno del COA e la richiesta autonomia organizzativa e funzionale;

- che la previsione in esame appare oltre tutto lesiva delle prerogative della disciplina della professione forense essendo l'esercizio dell'attività di avvocato fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale come riconosciuto dall'art. 3 della L. 247/2012;

- che, in ogni caso, la riforma Cartabia ha definitivamente preso atto della prassi diffusa per cui i COA organizzino i propri organismi mediante costituzione di soggetti giuridici autonomi (fondazioni e/o associazioni istituiti dai COA) e ciò al fine di meglio garantire l'autonomia finanziaria e funzionale richiesta dall'art. 6 lett. r) del D.M. 150/2023, come chiaramente previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 28 del 2010, confermato dall'art. 7 del D.M. 150/2023 che

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Benevento - Bergamo - Biella - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Caltagirone - Caltanissetta - Cassino - Castrovillari - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lanciano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nola - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Sassari - Siacca - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza - Viterbo

Sede legale
presso **Fondazione Forense**
Via Freguglia n. 1
20122 Milano



espressamente prevede la possibilità di costituire organismi forensi in forma di associazione e/o fondazione;

- che, pertanto, le risposte alla FAQ date dal Ministero sono altamente lesive degli organismi forensi, posto che da un lato, si richiede un'autonomia funzionale e operativa (quindi sollecitando la costituzione di soggetti giuridici autonomi come associazioni e/o fondazioni), ma dall'altro lato, ove questo accada, se ne impedisce il mantenimento della sede all'interno del Tribunale, in palese violazione dell'art. 18 del Decreto Legislativo 28/2010, sebbene quest'ultimo costituisca un diritto previsto per gli organismi forensi e, preme ribadirlo, per le fondazioni e/o associazioni che esercitano l'attività di organismi di conciliazione forense in quanto, a tutti gli effetti, emanazione degli stessi organismi forensi;

- che, da ultimo, appare opportuno che il Ministero chiarisca – in conformità al corretto svolgimento del procedimento amministrativo – che nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione o modifiche agli statuti all'esito della documentazione che gli Organismi depositeranno entro il 15 agosto, si possa integrare la documentazione senza che venga disposta la sospensione dell'attività dell'organismo ai sensi dell'art. 40 del D.M. 150/2023;

CHIEDE

- che venga disposto immediatamente un tavolo di confronto con i competenti uffici ministeriali per la condivisione dei contenuti interpretativi di cui alle suddette FAQ;

- che, nelle more:

a) in via del tutto preliminare venga differito il termine di cui all'art. 43 comma 1 del D.M. 150/2023 quanto meno di un anno al fine di armonizzare la disciplina con l'emanando correttivo del Dlgs 28/2010 e decreti collegati;

b) che non venga disposta la sospensione dell'attività dell'organismo di mediazione nel caso in cui il responsabile del registro dovesse ritenere la documentazione non conforme al D.M., concedendo quindi un termine, per l'integrazione della documentazione;

c) che vengano immediatamente ritirate le FAQ in attesa dell'esito del confronto, in particolare:

- la FAQ n. 1 Sez. B I *“Requisiti di efficienza”*;

- la FAQ n. 2 Sez. B IV *“Rapporto giuridico ed economico tra ente istituyente e organismo”* laddove prevede che il responsabile dell'organismo non deve rivestire cariche elettive presso l'ente istituyente;

- la FAQ n. 2 capoverso 2 Sez. A II SEDI;

- che, in ogni caso, vengano operate scelte interpretative conformi al dettato normativo/regolamentare secondo quanto sopra evidenziato.

In Genova 16/17 maggio 2024

Agrigento - Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Bari - Benevento - Bergamo - Biella - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Caltagirone - Caltanissetta - Cassino - Castrovillari - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Grosseto - Imperia - Ivrea - L'Aquila - Lanciano - La Spezia - Latina - Lecce - Lecco - Lodi - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nola - Novara - Nuoro - Oristano - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Potenza - Prato - Ragusa - Reggio Emilia - Rimini - Roma - Ravenna - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Sassari - Sciacca - Siena - Siracusa - Spoleto - Sulmona - Teramo - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Varese - Vasto - Velletri - Venezia - Verbania - Vercelli - Verona - Vicenza - Viterbo

Sede legale
presso **Fondazione Forense**
Via Freguglia n. 1
20122 Milano